

g) Ricami a macchina e pizzi

Referenza	Art.	94
Specie di consegna e relativi termini	"	95
Condizioni contrattuali presunte	"	96
Tolleranza sui tempi di spedizione	"	97
Tolleranze sulle quantità, irregolarità e dimensioni	"	98
Sostituzione o bonifico	"	99
Risoluzione totale o parziale del contratto per inadempienza del venditore	"	100
Proroga dei termini di consegna per casi fortuiti o di forza maggiore	Art.	101
Vizi occulti	"	102
Reclami	"	103
Resi di merce	"	104
Pagamenti	"	105
Ritardo nel pagamento	"	106
Danneggiamento del materiale fornito dal committente	"	107

g) Ricami a macchina e pizzi

Art. 94 - Referenza.

Per referenza si intende un campione identico alla merce venduta, di dimensioni di materiale, di lavorazione idonee a dare un'idea esatta e completa del prodotto venduto o comperato.

Le referenze dovranno essere consegnate prima dell'inizio della produzione della merce, nel quantitativo richiesto dal committente, dietro pagamento delle stesse.

Art. 95 - Specie di consegna e relativi termini.

Per consegna nel mese, si intende la consegna da effettuarsi entro il termine stabilito dalla conferma dell'ordine.

Art. 96 - Condizioni contrattuali presunte.

Quando in un contratto non sono espresse una o più condizioni diverse, si intenderà che le parti avranno tacitamente accettato le condizioni seguenti:

- a) merce mercantile: la mercantilità prescinde dalla perfezione tecnica, dall'identità assoluta fra i tipi di campione e la merce fornita, e dalla tecnica di lavorazione, purché non comporti pregiudizio al valore della merce stessa;
- b) pagamento mediante ricevuta bancaria o rimessa diretta: a 60 giorni al netto;
- c) spedizione in porto assegnato, quindi a carico del compratore. Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del compratore, anche se vendute franco di porto e spedite con bollettino di garanzia;
- d) consegna ripartita, proporzionalmente e approssimativamente nei vari mesi che compongono il periodo contrattuale, a decorrere dal mese successivo a quello della stipulazione del contratto, in mancanza di indicazioni precise;
- e) Le spese di impianto per la creazione dell'articolo sono a carico del committente.

Art. 97 - Tolleranza sui tempi di spedizione.

La tolleranza ammessa sulle singole epoche di spedizione è del 20% in relazione al termine fissato per la consegna.

Art. 98 - Tolleranze sulle quantità, irregolarità e dimensioni.

Nelle singole spedizioni di ricami a macchina e dei pizzi si ammette una tolleranza:

- a) del 5 % in più o in meno sul quantitativo per ogni disegno;
- b) del 3 % di irregolarità complessiva;
- c) del 3 % sull'altezza;
- d) del 5 % sulla lunghezza di ogni pezza, limitatamente al 5 % delle pezze spedite, ad eccezione dei tessuti a maglia larga (base tulle e rachel) elasticizzati e tipo di garza per i quali la tolleranza è del 10 %.

Art. 99 - Sostituzione o bonifico.

Se le irregolarità eccedono i limiti di tolleranza di cui alle lettere b), c) e d) dell'Art. 98, il venditore deve, a richiesta e scelta dell'acquirente,

sostituire le pezze irregolari eccedenti i limiti di tolleranza oppure concedere un bonifico sul prezzo, da stabilirsi in rapporto all'entità delle irregolarità eccedenti.

Art. 100 - Risoluzione totale o parziale del contratto per inadempienza del venditore.

Nel caso di totale o parziale mancata spedizione nei termini pattuiti e ferma la tolleranza di cui all'Art. 97, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o della parte del contratto non eseguita, semprechè abbia intimato al venditore, per iscritto diffida ad adempiere.

Art. 101 - Proroga dei termini di consegna per casi fortuiti o di forza maggiore.

Nei casi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, guasti degli impianti motori, interruzioni nelle forniture di energie, straordinarie asciutte di fiumi o canali, mancati rifornimenti dovuti a perturbazioni nei trasporti, scioperi e serrate), che hanno impedito o largamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quelli del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma alla semplice proroga di 45 giorni del termine di consegna, per tutte le consegne.

Nei casi più gravi, che abbiano determinato una interruzione della produzione oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta è estensibile, a seconda dei casi, fino ad un massimo di 90 giorni.

Art. 102 - Vizi occulti.

Per vizi occulti s'intendono quei difetti che non si possono scoprire a una prima attenta visione della merce.

Art. 103 - Reclami.

I reclami sulla qualità, sulla quantità e sul peso delle pezze devono essere fatti per iscritto, entro 8 giorni dall'arrivo della merce; quelli per vizi occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta e comunque non oltre i 30 giorni dal ricevimento della merce.

Art. 104 - Resi di merce.

I resi di merce devono sempre essere preventivamente concordati con il venditore e rimessi in porto franco, a meno che non siano dipendenti da difetti della merce. Essi devono essere nelle identiche condizioni di freschezza e di allestimento in cui la merce originariamente era stata spedita.

Art. 105 - Pagamenti.

I pagamenti si effettuano di regola direttamente al domicilio del venditore.

I pagamenti fatti a mano di agenti o ausiliari del commercio, quando non siano espressamente autorizzati dal venditore, si intendono compiuti sotto la responsabilità di chi li effettua.

Art. 106 - Ritardo nel pagamento.

Il venditore, salvo patti speciali tra le parti, può sospendere le spedizioni nei confronti del compratore moroso, senza che lo stesso possa accampare diritti per risarcimento di danni.

Art. 107 – Danneggiamento del materiale fornito dal committente.

Nel caso di danneggiamento di materiale fornito dal committente il risarcimento del danno a carico dell'esecutore è limitato al valore del materiale al prezzo di costo.